



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso.

5. Eventuali cittadini extracomunitari medici (in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4 potranno partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani e previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie, per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri.

6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per:

- a. difetto dei requisiti prescritti;
- b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.

8. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.

Articolo 5

(Domanda di ammissione al concorso nazionale)

1. Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità *on line* accedendo al portale University (www.university.it). A seguito dell'accesso e dell'accreditamento sul portale University, il Sistema chiederà al candidato *l'up load* del file .pdf, la cui dimensione massima non può superare 50 MB, di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità debitamente sottoscritto, i cui estremi dovranno altresì essere obbligatoriamente riportati anche in apposita sezione della procedura di accesso al portale (Tipo di Documento, Numero Documento, rilasciato da .., valido dal ..al..).

La procedura di iscrizione *on line* al concorso è attiva da martedì 24 maggio 2016 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di martedì 7 giugno 2016.

2. Ogni candidato può scegliere di partecipare alla selezione per l'ammissione ad un massimo di 3 tipologie di Scuola (non più di 2 per Area). Ai fini della graduatoria, il candidato, all'atto dell'iscrizione, deve specificare le tipologie di Scuola prescelte, indicandole in ordine di preferenza. All'interno di ogni tipologia prescelta il candidato deve, altresì, elencare le specifiche Scuole rientranti nella Tipologia indicandole in ordine di preferenza di sede. Tali preferenze, successivamente alla chiusura della domanda, sono irrevocabili e non integrabili. Non è ammessa la partecipazione al concorso per la stessa tipologia di Scuola a cui il candidato risulti già iscritto o di cui già possiede il relativo titolo di specializzazione.

3. Al momento dell'iscrizione *on line* il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):

- Cognome* e Nome*
- Luogo di nascita : Paese *, Provincia *, Città *
- Data di nascita *
- Sesso *
- Cittadinanza *
- Codice Fiscale *
- Residenza: Paese * Provincia * Città* C.A.P.* Indirizzo *
- Email *



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Almeno un recapito telefonico*

Il Sistema caricherà in automatico gli estremi relativi al Documento di riconoscimento del candidato (Tipo di Documento *, Numero Documento *, Rilasciato da *, Valido dal ..al.. *), acquisendoli direttamente da quanto caricato dallo stesso candidato in fase di accesso al portale.

4. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di handicap di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, facendone richiesta nella compilazione della domanda on line,. L'istituzione universitaria presso cui il candidato è assegnato per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata ed organizzerà la prova d'esame adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono :

- a) Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di handicap, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, dell'Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto.
- b) Il candidato con DSA, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall'art.8, comma 5 dell'Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la diagnosi di DSA.

In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.

In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi : calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e dsa di Ateneo, ove istituito.

La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati in ambito regionale.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; *personal computer* diverso da quello fornito in dotazione dall'Ateneo /tablet/smartphone.

5. All'atto dell'iscrizione *on line* il candidato deve contestualmente dichiarare – una sola volta, indipendentemente dal numero di tipologie di Scuola per le quale concorre – le seguenti informazioni obbligatorie:

- l'Università presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando altresì l'anno accademico di conseguimento del titolo e l'Ordinamento didattico di riferimento;
- il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, ovvero, per il candidato in possesso di abilitazione conseguita all'estero il possesso o meno del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute (in entrambi i casi, dovranno essere conseguiti entro l'inizio dell'attività didattica);
- l'eventuale iscrizione ad una Scuola di specializzazione, indicando la Scuola a cui è iscritto e l'anno di corso ;
- l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione, indicando la tipologia di specializzazione conseguita;
- di essere pienamente a conoscenza che nel periodo tra mercoledì 19 ottobre 2016 e martedì 25 ottobre 2016 ore 12.00 (fuso orario Italia) dovrà procedere, tramite l'apposita procedura informatica che gli verrà attivata nell'area riservata del sito www.university.it e secondo le modalità operative ivi indicate, **alla manifestazione della conferma di interesse all'immatricolazione di cui al successivo art. 9 comma 4**, consapevole del fatto che, in assenza della manifestazione di conferma di interesse, il candidato decade dalle graduatorie in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione con riferimento ad ognuna delle tipologie di Scuola e ad ognuna delle sedi per le quali non avrà provveduto a confermare l'interesse.
- di essere pienamente a conoscenza che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento n.48/2015 non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra candidati, **pena l'esclusione dal concorso**.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti *ad hoc*, dovranno altresì autocertificare il possesso dei suddetti requisiti così come specificati al precedente art. 4, comma 2.

I candidati in possesso dei requisiti per accedere ai posti riservati devono specificare la rispettiva categoria riservataria di appartenenza, cliccando sull'apposita casella predisposta a Sistema.

I dipendenti di ruolo del Servizio Sanitario dovranno inoltre dichiarare, cliccando sull'apposita sezione della procedura informatica di essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del SSN specificando, altresì, l'Ente sanitario pubblico o privato accreditato di appartenenza. Gli stessi dovranno altresì attestare, cliccando sull'apposita sezione, di essere a conoscenza del fatto che l'Ateneo di assegnazione non procederà alla loro immatricolazione se al momento dell'immatricolazione il candidato non produrrà l'atto formale di cui all'art.3, comma 2, del presente bando, rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza.

Con riferimento ai candidati laureati in Italia, terminate le procedure di iscrizione da parte dei candidati e comunque in tempo utile per le operazioni di attribuzione dei punteggi, gli Atenei presso cui i candidati stessi hanno conseguito la laurea sono tenuti - una sola volta, indipendentemente dal numero di tipologie di Scuola per le quali il candidato concorre - al caricamento *on line*, nell'apposita sezione informatica riservata all'Ateneo presente alla pagina <https://ateneo.cineca.it/ssm> e secondo le indicazioni operative di caricamento che verranno loro fornite dal CINECA, di una attestazione dell'Ateneo stesso nella quale sia riportata la media ponderata degli esami sostenuti dal candidato - media che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica. Nel procedere all'attestazione, l'Ateneo deve tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere considerato pari al voto 30/30 e deve, altresì, tenere conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima cifra decimale (es. 28,44=28,4; 28,45=28,5).

L'attestazione dovrà altresì riportare la certificazione della laurea, con relativo voto, e degli esami di profitto sostenuti dal candidato, completa di tutte le necessarie informazioni per ogni singolo esame di profitto sostenuto dal candidato (voto ottenuto, CFU totali di ogni esame, i settore/settori scientifico disciplinari che compongono il corso di insegnamento cui l'esame si riferisce con di fianco ad ogni SSD i relativi CFU).

L'Ateneo dovrà procedere a riportare anche nell'apposita casella della procedura informatica sia la media degli esami sia il voto di laurea conseguiti dal candidato ed indicati nell'attestazione.

Con riferimento ai candidati laureati in Italia, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7, comma 2, lettera b) punto 2 ("*voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola Scuola*"), l'Ateneo presso cui il candidato ha conseguito la laurea dovrà caricare nell'apposita sezione della procedura informatica, per ciascuna tipologia di Scuola per la quale il candidato ha scelto di concorrere e seguendo le indicazioni operative di cui all'Allegato 3 (che costituisce parte integrante del presente decreto), i 5 esami di profitto maggiormente rappresentativi, rispetto all'intero percorso didattico erogato allo studente, dei vari SSD indicati (nell'apposita tabella di cui al citato Allegato 3) come "fondamentali" e come "caratterizzanti" la singola Scuola, nei quali il candidato abbia riportato un voto almeno pari o superiore a 27/30. A mente di quanto previsto dal Regolamento n. 48/2015 e dal successivo art. 7, comma 2, lettera b), punto 2 del presente decreto, sono infatti valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio curriculare solo gli esami nei quali il candidato ha riportato una votazione almeno pari o superiore a 27/30.

Qualora nel *curriculum* degli studi sostenuti dal candidato fossero presenti più esami di profitto parimente riferibili ad uno stesso SSD, tutti con lo stesso numero di CFU collegati a quel dato SSD e tutti con votazione uguale o superiore a 27/30, l'Ateneo dovrà caricare a Sistema, con riferimento a quel dato SSD, l'esame nel quale il candidato ha ottenuto il voto più alto.

Il candidato che intendesse avvalersi dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) punto 3 dovrà caricare in formato pdf:

- il frontespizio e l'indice della tesi di laurea e/o di dottorato e dell'eventuale riassunto/*abstract*;
- la dichiarazione controfirmata dal Relatore della tesi, oppure dal Presidente del Corso di studi, Direttore del Dipartimento cui afferisce il corso di studi o di dottorato, Direttore del Corso di Dottorato. I soggetti di cui sopra sono tenuti alla controfirma.

Tale dichiarazione deve attestare:

- ✓ per la tesi di laurea il carattere sperimentale della stessa e l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tesi che deve essere relativo a quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto indicato nell'apposita tabella di cui all'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- ✓ per la tesi di dottorato l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tesi che deve essere relativo a quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto indicato nell'apposita tabella di cui all'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai commi 3, 4 e 5, se ivi non diversamente indicato, la procedura *on line* di iscrizione richiede al candidato l'inserimento dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al concorso per più Scuole.

6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare:

- voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo.
- esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi del voto ottenuto, dell'ambito disciplinare di riferimento, della denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti.
- eventuali Tesi di laurea e di dottorato, per le quali è richiesto il caricamento integrale della tesi in formato pdf. Non saranno presi in considerazione elaborati sostitutivi della tesi integrale.

7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli la valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla Commissione nazionale, tenendo altresì conto della tabella di cui all'Allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.

8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.

9. La domanda di iscrizione si considera regolarmente conclusa dopo il completamento dell'operazione di chiusura. Essa può comunque essere riaperta dal candidato, per modifiche ed integrazioni, fino al termine definitivo della procedura di iscrizione *on line*, quindi fino alle ore 15.00 (fuso orario Italia) del martedì 7 giugno 2016.

Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente il proprio modulo di iscrizione per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l'operazione di chiusura, dovrà poi procedere ad una nuova chiusura della posizione aperta; in tal modo procederà anche al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. **Se il candidato non effettua la chiusura della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell'ultima chiusura regolarmente effettuata nei precedenti accessi.**

Allo scadere delle ore 15 (fuso orario Italia) del martedì 7 giugno 2016 (termine di chiusura della procedura *on line*) il Sistema salverà in via definitiva la versione della domanda di iscrizione su cui il candidato ha regolarmente effettuato l'ultima operazione di chiusura.

Il perfezionamento dell'iscrizione nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro la data di chiusura della procedura *on line* di cui al precedente comma 1, cioè entro martedì 7 giugno 2016.

10. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione dei recapiti. I candidati sono tenuti ad aggiornare tempestivamente accedendo alla propria pagina personale del portale www.universitaly.it eventuali cambiamenti dei recapiti forniti all'atto della compilazione della domanda di ammissione al concorso.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

11. Fermo restando la compilazione e chiusura della domanda di iscrizione *on line* secondo quanto specificato ai commi precedenti, il candidato deve altresì procedere al versamento di un **contributo di iscrizione alla prova di 100,00 €** ed **entro il 7 giugno 2016** (data di chiusura definitiva della procedura *on line* di cui al precedente comma 1) deve **caricare il file .pdf della ricevuta nell'apposita sezione della procedura on line**. La dimensione massima del file .pdf non può superare 50 MB.

Nella ricevuta di versamento deve essere fedelmente riportata la CAUSALE. La causale del versamento corrisponde al “**codice di iscrizione**” al concorso del candidato ed è generata in automatico dal sistema di iscrizione *on line*.

Il versamento deve essere prioritariamente effettuato :

- tramite **bonifico bancario** sul conto corrente intestato a :

Tesoreria provinciale di Roma succursale via dei Mille 52, 00185 - ROMA

IBAN : IT 48T 01000 03245 348 0 13 2411 00

In caso di bonifici effettuati da Paesi extra UEM (sempre in euro), dovrà essere indicato oltre all'IBAN anche il seguente codice BIC : BITAITRRENT

- o tramite versamento su uno dei **conti correnti postali** di cui all'elenco allegato al presente bando (ALLEGATO 7) delle Tesorerie provinciali dello Stato corrispondenti al luogo in cui si effettua il versamento.

In caso di versamento su conto corrente postale il candidato, all'atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è destinato il versamento : **CAPO 13 - CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00**

Il versamento potrà, altresì, essere effettuato recandosi **direttamente presso uno degli sportelli** delle Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio in ragione del luogo da cui si intende effettuare il versamento. Anche in caso di versamento effettuato **direttamente presso lo sportello** il candidato, all'atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è destinato il versamento : **CAPO 13 - CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00**.

Articolo 6
(Prova d'esame)

1. La prova d'esame consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con quattro possibili risposte. La prova d'esame è divisa nelle seguenti parti :

Prova		
Prima parte	comune a tutte le tipologie di Scuola	(70 quesiti)
Seconda parte	specificata di Area	(30 quesiti)
	specificata per tipologia di Scuola	(10 quesiti)

2. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue:

a) Prima parte della prova - parte generale (70 quesiti con 4 opzioni di risposta)

I 70 quesiti saranno riferiti ad argomenti caratterizzanti il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed inerenti la formazione clinica del percorso di studi.